



CITTÀ DI FASANO

Sindaco

Ordinanza Sindacale n.: **16** del **07/04/2020**

Oggetto: ULTERIORI MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID – 19 -
PERIODO: 12-13 APRILE 2020
DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ACCESSO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si è stabilito (art. 35) che: *"a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;
- con DPCM dell'8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto legge 23.02.2020, n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, operando un distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 e 29;
- con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;
- con DPCM dell'11.03.2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- Con decreto legge 19 marzo 2020, n. 19 sono state stabilite nuove ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19
- con DPCM del 23.03.2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- con decreto legge n. 19 del 25.03.2020 sono stati fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e si è stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del virus COVID-19 e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale;

Considerati inoltre le ridette circostanze sul territorio locale, anche in considerazione dell'approssimarsi del cosiddetto picco del contagio nella regione Puglia;

Valutato, inoltre, che l'approssimarsi delle festività pasquali può determinare, in ragione della diffusa avvertita esigenza di aumentare gli approvvigionamenti e tenuto conto delle tradizioni locali enogastronomiche del periodo, il rischio di assembramenti presso gli esercizi preposti alla vendita e conseguenti maggior difficoltà da parte delle Forze dell'ordine di assicurare un controllo uniforme sull'intero territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, necessario, oltre che opportuno, adottare, in virtù delle competenze stabilite dalla legge e richiamate dalla recente legislazione nazionale afferente l'emergenza epidemiologica in corso, adottare ulteriori misure, per il periodo 08.04.2020 – 14.04.2020, in merito all'orario di vendita al pubblico delle attività commerciali al dettaglio autorizzate all'esercizio ai sensi del DPCM 11.03.2020, con espressa eccezione delle farmacie, delle parafarmacie e delle stazioni di rifornimento carburante e per tutto il periodo di emergenza sanitaria, in merito alla predisposizione di tutte le condizioni necessarie per evitare il rischio di contagio;

Tenuto conto che:

- la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali attualmente aventi titolo allo svolgimento delle attività, ai sensi dei citati DPCM, oltre che garantire ragioni di ordine e sicurezza pubblica sopra indicate, limiterebbe anche gli spostamenti e la circolazione di cose e persone nell'ottica del contenimento della diffusione del virus e delle occasioni di contagio;
- le misure straordinarie di limitazione delle attività lavorative, produttive e commerciali adottate con i DPCM sopra indicati, consentono una programmazione e una effettuazione degli acquisti da parte dei cittadini durante la settimana, rendendo di fatto non necessaria l'apertura degli esercizi nei giorni festivi;
- è opportuno consentire agli esercenti la sanificazione di locali e attrezzature indispensabili allo svolgimento attività;

Valutato che la disciplina degli orari e della chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi favorisce, in continuità con quanto disposto dai DPCM e dalle ordinanze regionali, il rispetto da parte dei cittadini della permanenza nelle proprie abitazioni, così da ridurre i possibili rischi di contagio;

Ritenuto necessario far osservare il DPCM dell'11 marzo 2020 e il D.L. n. 19 del 25.03.2020 e limitare gli spostamenti delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio comunale per i soli motivi di necessità;

Richiamato nella specie il disposto di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legge 19 marzo 2020, n. 19 che, in relazione alle misure da adottare ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica, fa riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, anche con riferimento alla lett. U) del medesimo comma che prevede misure di sospensione e/o limitazione delle attività commerciali, escludendo quelle necessarie ad assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

Considerato, inoltre, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale e nazionale;

Visto il DPCM del 01/04/2020, recante: "Misure urgenti di contenimento del contagio "ed in particolare l' art. 1 testualmente recita:

- comma 1: L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottate dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

- comma 3: Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020;

Richiamato, inoltre, l'art.3, comma 2, del Decreto legge n. 19 del 19 marzo 2020 che, nel disciplinare le attribuzioni del Sindaco in materia di misure di contenimento dell'emergenza, evidenzia che le medesime non siano in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Ritenute le misure di cui alla presente Ordinanza, proporzionate e adeguate alla specifica situazione sopravvenuta di aggravamento del rischio sanitario nel territorio comunale e ritenute le stesse non incidenti sulle attività produttive e su quelle a rilevanza strategica per l'economia nazionale, come previsto dalla legge;

Richiamata altresì la propria precedente ordinanza n. 15/2020 con cui sono state prorogate, fino al 13 aprile 2020, le misure atte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, le seguenti ulteriori misure, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

1. **Nelle giornate festive del 13 e 14 aprile 2020** sarà osservata la completa chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali, compresi i rivenditori di tabacchi. Sono esclusi dall'obbligo di completa chiusura: le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le stazioni di rifornimento carburante che si attengano agli orari e ai turni di apertura previsti per i giorni festivi;

2. Nella fascia oraria di apertura al pubblico i gestori delle attività commerciali al dettaglio dovranno predisporre tutte le condizioni necessarie per evitare il rischio di contagio, verificando che siano garantiti il rispetto del divieto di assembramento, l'accesso limitato e contingentato degli avventori e limitato ad uno solo componente per nucleo familiare, il mantenimento della prescritta distanza interpersonale, l'utilizzo dei DPI da parte del personale, e provvedendo, fino al 13 aprile 2020, ad opportuna sanificazione, degli ambienti aperti al pubblico;

3. Obbligo di indossare da parte dei clienti degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali, dispositivi di protezione individuale (in particolare, mascherina o comunque una protezione, tipo sciarpa o foulard, per coprire naso e bocca).

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e vale fino a diversa Disposizione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 oltre la sanzione accessoria di cui al com. 4, com.2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020.

Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fasano e trasmessa agli Organi di Stampa per la sua divulgazione.

Viene trasmessa al Prefetto di Brindisi, ai Dirigenti comunali, al Dirigente del Suap e al Comandante della Polizia locale e alle Forze dell'ordine, e alla ASL, Dipartimento di Igiene e Sanità.

Il Sindaco
F.to Francesco Zaccaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Comune in data 07/04/2020 fino al 23/04/2020.

Fasano, 07/04/2020

Il Responsabile della pubblicazione